REGOLAMENTO (CEE) N. 849/87 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 1987

relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il malto non torrefatto della sottovoce 11.07 A II b) della tariffa doganale comune, originario e proveniente dalla Finlandia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 22 luglio 1972 è stato concluso l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia ; che in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, con la decisione 86/556/CEE [1] è stato approvato l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia nel settore dell'agricoltura ;

considerando che l'accordo in forma di scambio di lettere prevede un contingente tariffario annuo di 2 500 tonnellate, con una riduzione del prelievo di 100 ECU per tonnellata, per il malto non torrefatto, della sottovoce 11.07 A II b) della tariffa doganale comune, originario e proveniente dalla Finlandia ; che è opportuno peraltro, a titolo del tutto eccezionale ed a causa dell'entrata in vigore tardiva del regolamento (CEE) n. 2376/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'apertura ed al modo di gestione di un contingente tariffario comunitario per il malto non torrefatto della sottovoce 11.07 A II b) della tariffa doganale comune, originario della Finlandia e in provenienza da detto Stato [2], riportare al 1987 il quantitativo di 1 700 tonnellate di malto non torrefatto, non utilizzato nell'ambito del contingente di 2 500 tonnellate previsto nel suddetto regolamento per la Finlandia ; che è inoltre necessario fissare, con un regolamento di applicazione, gli elementi tecnici di apertura e di gestione di un contingente, per il 1987, di un quantitativo complessivo di 4 200 tonnellate ;

considerando che è opportuno garantire l'accesso al contingente di tutti gli importatori della Comunità e l'applicazione senza interruzione della riduzione prevista fino all'esaurimento del contingente tariffario ;

considerando che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve poter seguire in particolare lo stato di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1987, il prelievo all'importazione di malto non torrefatto della sottovoce 11.07 A II b) della tariffa doganale comune, originario della Finlandia ed in provenienza da detto Stato, è diminuito di un importo di 100 ECU per tonnellata, nel limite di un contingente tariffario comunitario di 4 200 tonnellate.

Articolo 2

1. Le domande di titolo che dovranno essere accompagnate da una domanda di fissazione anticipata del prelievo diminuito di un importo di 100 ECU per tonnellata possono essere presentate agli organismi competenti sino all'ultimo lunedì di ogni mese alle ore 13.00. La scadenza del primo termine è fissata al 30 marzo 1987.

2. Le domande di cui al paragrafo 1 sono ricevibili soltanto se accompagnate da un esemplare del titolo di esportazione finlandese. In tale titolo deve figurare il riferimento al regolamento (CEE) n. 849/87.

Articolo 3

L'ultimo lunedì di ogni mese, dopo le ore 13.00, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande di titolo presentate in applicazione dell'articolo 2.

Articolo 4

1. Entro quattro giorni lavorativi la Commissione decide :

— di dar seguito alle domande di titolo, purché il quantitativo totale non superi le 4 200 tonnellate,

— di annunciare la chiusura del contingente tariffario in caso di esaurimento del quantitativo di 4 200 tonnellate

e ne informa l'organismo competente.

2. L'organismo competente informa immediatamente gli interessati della decisione della Commissione.

Articolo 5

1. L'organismo competente rilascia il titolo di importazione in funzione della decisione della Commissione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino.

2. I titoli di importazione sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio effettivo fino alla fine del terzo mese successivo. L'ultimo giorno di validità del titolo non può essere posteriore al 31 dicembre 1987.

[1] GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 67.
[2] GU n. L 206 del 30. 7. 1986, pag. 7.

3. La domanda di titolo ed il titolo di importazione recano :

— nella casella 12 la dicitura « titolo rilasciato in applicazione del regolamento (CEE) n. 849/87 »,

— nella casella 13, la dicitura « Finlandia »,

— nella casella 14, la dicitura « Finlandia ».

Il titolo fa obbligo di importare prodotti originari della Finlandia ed in provenienza da detto Stato.

Articolo 6

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2913/86 [2].

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. DE CROO

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 272 del 24. 9. 1986, pag. 1.